

prevazione; così la Commissione, per non annoiare la Camera ripetendo le stesse cose, poichè suppone che tutti abbiano letto la relazione, si rimette a quanto si trova ivi esposto.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti cinque articoli:)

« Art. 1. E convalidato il reale decreto 19 febbraio 1871, n° 73.

« Art. 2. È prorogato sinò a tutto aprile del corrente anno il termine di che è cenno all'articolo 1 del regio decreto sopra citato.

« Art. 3. In pagamento delle somme dovute dai comuni allo Stato pel debito di canone di dazio-consumo per l'anno 1870 e precedenti, non stato prorogato per legge e che non sarà stato soddisfatto all'epoca della promulgazione della presente, il Governo del Re è autorizzato ad accettare delegazioni dei comuni debitori sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte comunali alle imposte dei terreni e dei fabbricati.

« Art. 4. Il debito di ciascun comune, coll'aggiunta degli interessi scalari del 6 per cento all'anno dal 1° gennaio 1871 sarà ripartito in rate annuali consecutive eguali, e per ciascuna di queste rate il comune rilascerà una delegazione a favore dello Stato.

« Le delegazioni non potranno essere più di cinque, e ciascuna non sarà inferiore ad un decimo delle sopra dette due imposte per l'anno 1870.

« La scadenza di ciascuna delegazione coinciderà all'epoca dell'ultimo versamento che l'esattore dovrà fare per le imposte dell'anno rispettivo.

« Art. 5. Il comune, nel deliberare sull'emissione delle delegazioni, dovrà pur deliberare per tutti gli anni cui queste si riferiscono l'imposizione e l'applicazione delle sovrimposte comunali nella misura sufficiente ad eseguire l'intero pagamento delle delegazioni stesse.

« La deliberazione di cui sopra è irrevocabile per tutti gli anni cui si estendano le delegazioni, a meno che il comune non saldi il suo debito prima della loro scadenza.

« Art. 6. Le somme riscosse a titolo di sovrimposte comunali saranno dagli agenti incaricati della riscossione versate nelle casse erariali man mano che giungano le scadenze per i versamenti delle imposte principali, e fino all'estinzione della delegazione per l'anno rispettivo. Prima che questa estinzione sia seguita, i comuni non potranno destinare ad altri usi alcuna somma che provenga dalle sovrimposte comunali di cui all'articolo 5, nè alcuna somma che provenga dalle medesime potrà sequestrarsi dai terzi per crediti verso il comune.

« Le sovrimposte comunali destinate al pagamento delle delegazioni, e finchè queste sieno estinte, sono

parificate in tutto all'imposta principale sia nei rapporti verso i contribuenti, sia in quelli verso lo Stato. »

La parola spetta al deputato Di Rudinì.

DI RUDINÌ. Io propongo all'articolo 6 un emendamento, quello cioè di sopprimere le seguenti parole colle quali si chiude il primo comma: « nè alcuna somma che provenga dalle medesime potrà sequestrarsi dai terzi per crediti verso il comune. »

Pare a me che queste parole ammettano, direi quasi, il principio che le imposte possano sequestrarsi, ed io credo che questo principio sia abbastanza pericoloso, e che, ad ogni modo, sia molto controverso.

Io penso, per conto mio personale, che non si possa nè punto nè poco ammettere che le imposte abbiano ad essere sequestrabili dai terzi: e mi conforta in questa opinione il vedere che nella legge comunale e provinciale è dato modo ai terzi i quali vantano diritti contro i comuni e non possono sperimentarli direttamente col sequestro delle imposte, è dato modo, dico, di ricorrere alla deputazione provinciale, la quale può iscrivere nei bilanci comunali le somme necessarie al pagamento dei debiti e può spiccare mandati obbligatori a beneficio dei creditori.

Io quindi, per queste considerazioni, stimo opportuno che siano soppresse le parole che ho lette in principio.

LANCIA DI BROLO, relatore. Veramente nella legge comunale non è detto in modo assoluto che le rendite dei comuni non si possono sequestrare, sebbene poi la giurisprudenza ritenga che in fatto non si possono sequestrare. Però la Commissione, una volta che l'onorevole ministro delle finanze aveva consentito nel concetto che domina questo progetto di legge, ha voluto poi dare allo Stato tutte le garanzie possibili, e nel dubbio che si fosse potuto interpretare la legge comunale nel senso che le rendite del comune si possano sequestrare, ha voluto togliere la possibilità del caso che lo Stato rimanesse defraudato del pagamento delle delegazioni, e quindi ha voluto espressamente dire che le sovrimposte che dovevano servire al pagamento di queste delegazioni non erano sequestrabili.

Se però la Camera ritiene che questa dichiarazione è superflua, e l'onorevole ministro vi acconsente, la Commissione non ha difficoltà nessuna di togliere anch'essa questo comma.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io prego l'onorevole Di Rudinì di non insistere sulla sua proposta, imperocchè non si tratta qui di deliberare che non si possano sequestrare le imposte.

Io intendo perfettamente il concetto che l'onorevole Di Rudinì enunciava e quantunque non trattisi che delle finanze comunali, sono anch'io interessato come rappresentante delle finanze dello Stato acchè non venga questo principio pregiudicato.

Ma io prego l'onorevole Di Rudinì di considerare